



COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMMISSIONI DI ASSESSORATO
(art.51 dello Statuto Comunale)

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle commissioni di assessorato, come previsto dall'art.51 dello statuto comunale, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

ART.1 - ISTITUZIONE

Ai sensi dell'art.51 dello statuto la giunta comunale può istituire commissioni fissandone di volta in volta gli ambiti di competenza e le materie attribuite alle singole commissioni.

Sono istituite le seguenti Commissioni di Assessorato: 1) Commissione Ambiente; 2) Commissione bilancio e attività produttive; 3) Commissione urbanistica e lavori pubblici; 4) Commissione politiche sociali; 5) Commissione sport e tempo libero; 6) Commissione istruzione, cultura e biblioteca.

Ulteriori Commissioni potranno essere direttamente istituite dalla Giunta Comunale; a tal fine, la deliberazione istitutiva della Commissione integra il presente Regolamento.

ART.2 - FINALITÀ E POTERI

In attuazione delle norme contenute nel titolo primo dello Statuto Comunale, le commissioni sono una realtà della partecipazione dei cittadini alla gestione democratica del comune.

Esse espletano indagini conoscitive, studi e l'approfondimenti su problematiche di competenza dei rispettivi Assessorati ad esse sottoposti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.

Il parere delle commissioni non è obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Le sedute delle Commissioni saranno oggetto di verbalizzazione da parte di uno dei componenti, il quale redigerà un sunto della discussione e delle proposte che potrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale per il seguito di competenza.

ART.3 - COMPOSIZIONE E NOMINA

La composizione delle commissioni è di competenza della Giunta Comunale che vi provvederà con delibera istitutiva.

Le Commissioni di Assessorato sono presiedute ciascuna dall'Assessore delegato per materia o, in mancanza, dagli Assessori indicati dal Sindaco stesso.

Il Sindaco potrà intervenire in ogni momento alle riunioni delle Commissioni.

I componenti sono nominati dalla Giunta Comunale, su indicazione dei gruppi consiliari, tra i cittadini residenti e non nel territorio comunale in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale.

Il Presidente delle Commissioni può richiedere la presenza di dipendenti comunali e/o di esperti, senza diritto di voto.

I gruppi consiliari dovranno far pervenire al Sindaco, tramite i capigruppo, i nominativi dei membri proposti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

In mancanza di indicazioni da parte dei gruppi consiliari entro il termine stabilito, la Giunta Comunale procederà comunque alla nomina dei componenti di propria iniziativa.

ART.4 – DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni di Assessorato durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco e della Giunta di cui sono espressione.

ART.5 - DECADENZA DEI COMMISSARI

I singoli commissari decadono in caso di perdita dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere Comunale, di dimissioni, di revoca motivata da parte della Giunta Comunale ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre volte consecutive.

I commissari decaduti saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro venti giorni secondo le modalità indicate all'art.3.

ART.6 - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

La commissione è convocata a cura del Presidente, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di costituzione e di nomina dei componenti.

Il presidente nomina il segretario scegliendolo tra i membri della commissione, convoca le adunanze con un anticipo di almeno cinque giorni per le sedute ordinarie e con un anticipo di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza, stabilisce l'ordine del giorno e provvede alla disponibilità del locale per la seduta.

La Commissione potrà essere convocata anche previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti. In tal caso, il Presidente convoca la commissione entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.

Il Presidente presiede le adunanze, illustra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, mette ai voti le proposte e ne proclama i risultati.

Il segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti e nel contempo verbalizza il sunto della discussione e l'esito delle votazioni sulle proposte.

I verbali delle riunioni saranno consegnati all'ufficio protocollo del Comune e depositati presso la segreteria comunale affinché siano disponibili per gli amministratori ed i cittadini interessati.

ART.7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la Commissione. In seconda convocazione, che potrà essere prevista nell'avviso di prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

ART.8 - VOTAZIONE

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

ART.9 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Tutte le adunanze delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti la trattazione di argomenti inerenti persone. I cittadini possono assistere ai lavori delle Commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Per garantire il regolare svolgimento delle sedute è facoltà del presidente tenere la adunanza a porte chiuse.

ART.10- SEDE DELLE ADUNANZE

Di norma, per le sedute delle commissioni saranno utilizzati i locali disponibili nella sede comunale.

Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi individuate dal Presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.

ART.11 - RIMBORSO SPESE

L'elezione a membro delle Commissioni e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

Potranno aversi rimborsi per le spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni solo se preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale.

ART.12 - NORME FINALI

Sono abrogati i precedenti regolamenti concernenti il funzionamento delle commissioni assessorili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nello Statuto comunale.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.137 del 29.10.2004.